



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 4 maggio 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

**MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO
DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020**

Ai sensi del sesto comma dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020, "per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ... al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ...".

Il settimo comma del cit. art. 83 individua, per assicurare le finalità che precedono, le misure organizzative che i capi degli uffici possono adottare.

.....

Occorre pertanto provvedere, per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, all'adozione delle misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari, avendo ben presente che, per le note ragioni, **il parametro di riferimento è costituito dall'esigenza "di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"**.

In quest'ottica si è svolto un ampio dibattito nel Tribunale, cui hanno partecipato i magistrati delle sezioni civile e penale, con interlocuzioni sistematiche e proficue con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si è avvertita l'esigenza di "ripartire", sia pure gradualmente e con le dovute cautele, senza porre a rischio la salute di chi opera nell'Ufficio e di chi vi accede.

Si è considerato che la convivenza col COVID-19, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, dovrebbe protrarsi per almeno molti mesi ancora, che il Paese Italia si sta sforzando di ripartire nelle sue varie articolazioni (pubbliche e private), che la Giustizia rappresenta uno dei punti cardine del sistema, che il Tribunale di Imperia si sta dotando di efficaci dispositivi di protezione e soprattutto dispone di ampi spazi, che in particolare i corridoi, le aule d'udienza, le stanze sono per lo più ampi, come pure molti uffici dei giudici civili (di superficie anche superiore ai 35 mq.) e che l'attuale situazione di quasi paralisi sta determinando seri pregiudizi alle parti processuali, disagi economici alla classe forense, nonché il formarsi di un cospicuo arretrato, che non risulterà agevole per i giudici fronteggiare all'atto della piena ripresa dell'attività giurisdizionale.

Tenuto presente quanto precede, di seguito si dispone per i settori civile e penale, con riferimento agli Uffici Giudiziari del circondario: Tribunale di Imperia, Uffici del Giudice di Pace di Imperia e di Sanremo.

SETTORE CIVILE

PROCEDIMENTI DA TRATTARE

I procedimenti che andranno trattati sono, anzitutto, obbligatoriamente, quelli di cui al terzo comma, lettera a, cit. art. 83:

- a) ... *cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di*

inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

Nell'elencazione che precede sono compresi quei procedimenti civili la cui *"ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*. La norma è stata interpretata nel senso che la declaratoria d'urgenza non potesse prescindere dalla richiesta del difensore.

Con presente provvedimento dispongo che, per il periodo indicato, **il giudice potrà dichiarare l'urgenza d'ufficio**, alla stregua dei seguenti parametri, essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi: la natura degli interessi in esame, il valore economico della causa e la sua eventuale ultratriennialità.

Si potranno anche trattare i **procedimenti di pronta definizione**, cioè quelli che, pur non essendo urgenti, si trovino in immediata fase decisoria, ovvero comportino un'attività semplice e limitata.

MODALITA' DI TRATTAZIONE

Le modalità di trattazione dei procedimenti civili possono essere tre:

1. **mediante collegamenti da remoto**, così come previsto dal cit. art. 83, settimo comma, lettera f, che si riporta:

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza

deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

2. **mediante trattazione scritta**, che non richiede la presenza del giudice nell'Ufficio Giudiziario, così come previsto dal cit. art. 83, settimo comma, lettera h, che si riporta:

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

3. **mediante la presenza fisica delle parti**, modalità ordinaria.

I giudici del circondario, togati ed onorari, vengono autorizzati a tenere le udienze civili con tutte e tre le modalità; se nessuna di esse sarà attuabile, il giudice provvederà d'ufficio al rinvio della causa in periodo successivo al 31 luglio 2020.

Per la trattazione dell'udienza civile mediante la presenza fisica delle parti si impongono le seguenti obbligatorie prescrizioni, attesa la delicatezza della situazione.

In primo luogo, dette udienze potranno essere tenute soltanto **dal 18 c.m. in poi**, per dar modo al Tribunale di dotarsi di tutti i dispositivi di sicurezza e di prevedere i presidi nella giusta misura, più in generale per consentire alle cancellerie di organizzarsi; pertanto, le udienze fissate da lunedì 11 a sabato 16 c.m. andranno rinviate d'ufficio.

Il giudice viene responsabilizzato, nel senso che potrà fissare queste udienze soltanto ove ravvisi tutte le condizioni di sicurezza, nell'assoluto rispetto del parametro sopra indicato, che è quello “*di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*”; non andranno quindi fissate udienze che richiedano la presenza di molte persone.

Le udienze si terranno nell'ufficio del giudice, se di idonee dimensioni, ovvero in una delle aule di udienza disponibili.

Il numero delle cause, per ciascun giorno di udienza, dovrà essere esiguo e gli orari distanziati.

I partecipanti all'udienza, compreso il giudice, dovranno indossare le mascherine; ciascuno dovrà mantenere la distanza dall'altro di almeno un metro e mezzo; dovrà farsi arieggiare l'ambiente ed assicurare la circolazione dell'aria, tenendosi le finestre aperte, ove possibile.

Gli avvocati, in questo periodo, non dovranno essere accompagnati da praticanti o da segretari; come pure le parti non potranno essere accompagnate da altre persone.

Nel fissare le udienze, il giudice dovrà coordinarsi col dott. Cento, dirigente della sezione civile, in modo da evitare che ci sia un numero elevato di colleghi che tenga udienza nello stesso giorno.

Ciò comunque non avverrà in quanto recepisco la proposta formulatami dai giudici civili, in sede di riunione obbligatoria in data 27 aprile 2020, di tenere le udienze, di mattina e di pomeriggio, con la presenza fisica delle parti, come segue:

lunedì

Ore 9.00 e ss.: dr.ssa De Sanctis, dr.ssa Cappello

Ore 14.00 e ss.: dr.ssa Siccardi

martedì

ore 9.00 e ss.: dr. Favalli, dr. ssa Oronzo, dr.ssa Cappello

ore 14.00 e ss.: dr. Longarini, dr. De Martino, dr. Canciani

mercoledì

ore 9.00 e ss.: dr.ssa Siccardi, dr.ssa Oronzo, dr. Favalli

ore 14.00 e ss.: dr. Longarini, dr. Cento; dr. De Sanctis

giovedì

ore 9.00 e ss.: dr.ssa Siccardi, dr. Canciani, dr. Cento

ore 14.00 e ss.: dr.ssa De Sanctis, dr. De Martino

venerdì

ore 9.00 e ss.: dr.ssa Oronzo, dr. Favalli

ore 14.00 e ss.: dr. Longarini

La dott.ssa Badano ed il sottoscritto presidente, avendo i propri uffici ubicati in posizione defilata rispetto agli altri giudici, potranno tenere udienza nei giorni tabellari, sempre però raccordandosi coi colleghi e coordinandosi col dott. Cento.

I GOT civilisti potranno tenere udienza, nel piano sottostante rispetto a quello in uso ai togati, in numero non superiore a due contemporaneamente, previe intese col dott. Cento (che eserciterà il doveroso controllo e riferirà al sottoscritto), relativamente ai giorni ed agli orari delle udienze.

Si fa presente che al piano sottostante il Tribunale dispone di ampi spazi e che gli uffici dei GOT sono distanti l'uno dall'altro.

Vi saranno in sostanza **tre forme di controllo**, relativamente al rispetto del parametro indicato: un primo controllo da parte del giudice assegnatario della causa come detto, un secondo da parte del dirigente della sezione civile (che dovrà anche coordinare i giudici) ed un terzo da parte del sottoscritto (al quale il dott. Cento dovrà riferire preventivamente).

Con le prescrizioni che precedono si ritiene che le udienze con la presenza fisica delle parti possano tenersi in sicurezza, nel rispetto del parametro di riferimento.

Si comprende, tuttavia, che i difensori e le parti potrebbero non sentirsi tranquilli a venire in Tribunale e questo loro atteggiamento andrà rispettato, conseguendone che **dette udienze civili non potranno tenersi qualora uno dei partecipanti non sia d'accordo.**

Relativamente alle **udienze civili con la presenza fisica delle parti che si terranno negli Uffici del Giudice di Pace**, fermo restando tutto quanto precede (circa le prescrizioni in tema di sicurezza, le tre modalità di celebrazione delle udienze ecc.), dispongo che dette udienze presso l'Ufficio di Imperia potranno essere tenute da un solo giudice alla volta, presso l'Ufficio di Sanremo anche da due giudici contemporaneamente: la differenza di disciplina è dovuta al fatto che l'Ufficio di Sanremo dispone di maggiori spazi.

Le udienze potranno essere tenute soltanto **dal 18 c.m. in poi**, per dar modo ai due Uffici di dotarsi di tutti i dispositivi di sicurezza ed alle cancellerie di organizzarsi; pertanto, le udienze fissate da lunedì 11 a sabato 16 c.m. andranno rinviate d'ufficio.

Si invitano i giudici, d'intesa col direttore amministrativo, a fissare anche udienze pomeridiane.

I direttori amministrativi dei due Uffici – Todaro ed Ermia – dovranno vigilare affinché siano evitati assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone; dovranno anche riferire al sottoscritto presidente; dette udienze si potranno tenere soltanto ove il giudice ed il direttore siano d'accordo.

SETTORE PENALE

Al fine di consentire il graduale passaggio dalle misure straordinarie attualmente vigenti a quelle ordinarie, ovvero relativamente al periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, si ritiene opportuno organizzare l'attività dell'Ufficio secondo i criteri di seguito elencati.

UFFICIO GIP

La trattazione, da svolgersi - ove possibile e previsto - con modalità da remoto, è riservata a:

- 1) procedimenti d'urgenza di indagati in stato d'arresto o fermo;

- 2) interrogatori di garanzia;
- 3) procedimenti/processi con indagati/imputati sottoposti a misure di sicurezza in via provvisoria o per i quali pende richiesta di applicazione di misura di sicurezza;
- 4) procedimenti/processi con indagati/imputati sottoposti a misura cautelare personale anche non detentiva;
- 5) incidenti probatori;
- 6) udienze ex art. 447 c.p.p.;
- 7) incidenti di esecuzione nei confronti di detenuti e non detenuti in relazione alla richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione; nei confronti di detenuti qualora quanto richiesto sia idoneo a incidere su un fine pena fissato entro il 31 dicembre 2021, o – se con fine pena successivo al 31 dicembre 2021 - qualora vi sia richiesta scritta del difensore o del condannato, da segnalare nel ricorso o da inviarsi per i procedimenti già fissati almeno sette giorni prima dell'udienza via PEC all'indirizzo:
cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Per gli altri procedimenti/processi il giudice disporrà – nei termini che riterrà opportuni - il rinvio d'ufficio fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020.

Si considerano ammissibili gli invii via PEC dal difensore legittimato di qualunque atto, da inviarsi all'indirizzo: cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

UFFICIO DIBATTIMENTO

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 verranno svolte le seguenti udienze, ove possibile e previsto con modalità da remoto:

- 1) udienze di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, anche a distanza secondo il protocollo adottato;
- 2) processi con imputati sottoposti a misura di sicurezza o per i quali pende richiesta di applicazione di misura di sicurezza;
- 3) processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale;
- 4) processi per i quali sia fissata la sola udienza di discussione, ivi compresi i riti alternativi e le dichiarazioni di estinzione del reato (prescrizioni, remissioni querele, MAP, 162 ter c.p., oblazioni);
- 5) incidenti di esecuzione nei confronti di detenuti e non detenuti in relazione alla richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione; nei confronti di detenuti qualora quanto richiesto sia idoneo a incidere su un fine pena fissato entro il 31 dicembre 2021, o – se con fine pena successivo al 31 dicembre 2021 - qualora vi sia richiesta scritta del difensore o del

condannato, da segnalare nel ricorso o da inviarsi per i procedimenti già fissati almeno sette giorni prima dell'udienza via pec all'indirizzo:

cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Le udienze filtro da giugno in poi verranno tenute con le modalità previste da apposito protocollo in fase di elaborazione.

Per gli altri processi il giudice / il collegio disporrà – nei termini che riterrà opportuni - il rinvio d'ufficio fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020, tenuto conto delle priorità previste dalla legge e dalle tabelle del Tribunale di Imperia.

Si considerano ammissibili gli invii via PEC dal difensore legittimato di qualunque atto, da inviarsi all'indirizzo: cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it

SETTORE RIESAME

Trattandosi di udienze nelle quali il contraddittorio può essere realizzato per via cartolare, modalità questa compatibile con l'attuale situazione sanitaria, le stesse saranno trattate regolarmente con il rispetto, comunque, dei soli termini perentori, salvo che il difensore chieda espressamente la celebrazione dell'udienza di discussione nell'atto di impugnazione.

Saranno considerate ammissibili le impugnazioni dei provvedimenti cautelari che perverranno via PEC dal difensore legittimato alla PEC della cancelleria del Tribunale per il riesame all'indirizzo: cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it

GIUDICE DI PACE DI IMPERIA E DI SANREMO

Le udienze penali degli Uffici del Giudice di Pace, di Imperia e di Sanremo, potranno essere tenute da un solo giudice alla volta, in giorni in cui non vi sono udienze civili.

Il giudice avrà cura di fissare un numero limitato di processi, nonché gli orari di chiamata delle cause da trattarsi nella stessa udienza, avuto riferimento all'esigenza di evitati assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Per gli altri processi il giudice disporrà – nei termini che riterrà opportuni - il rinvio d'ufficio fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020.

I direttori amministrativi dei due Uffici – Todaro ed Ermia – dovranno vigilare affinché sia rispettato tale parametro; dovranno anche riferire al sottoscritto presidente; dette udienze si potranno tenere soltanto ove il giudice ed il direttore siano d'accordo.

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SETTORE PENALE

In tutti questi casi andrà assicurato il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute ed andranno rispettate le normative e le prescrizioni adottate sul tema, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio Giudiziario e contatti ravvicinati delle persone.

Le udienze del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace - ulteriori per il Tribunale rispetto a quelle già previste sino all'11 c.m. - potranno essere tenute a partire **dal 18 maggio 2020**, per dar modo agli Uffici di dotarsi di tutti i dispositivi di sicurezza, al dirigente amministrativo di prevedere i presidi nella giusta misura ed alle cancellerie di organizzarsi.


Le udienze già fissate tra il 12 e il 16 maggio saranno rinviate d'ufficio.

Le cancellerie daranno tempestiva comunicazione alle parti, a mezzo PEC, dei procedimenti/processi che verranno effettivamente tenuti.

In particolare, si dispone:

- il rispetto della distanza di sicurezza di due metri;
- l'uso di mascherine da parte di tutti i soggetti che accederanno all'aula di udienza;
- la disinfezione delle singole postazioni di udienza ogni volta cambi l'utilizzatore e l'apertura delle finestre ove esistenti;
- tutte le udienze verranno tenute a porte chiuse, a orari opportunamente distanziati, in numero limitato tale da garantire l'assenza di assembramenti;
- la presenza contemporanea in aula – oltre a giudice, cancelliere, P.M - di non più di quattro persone e di un eventuale testimone; i processi che impongano un maggior numero di presenze saranno rinviati d'ufficio;
- le parti che dovranno accedere alle aule e i testimoni attenderanno all'esterno del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace e verranno ammessi solo previa indicazione del giudice.

Il Presidente
dott. Eduardo Bracco



DEPOSITO IN
Depositato in Segreteria

Imperia, TRIBUNALE DI IMPERIA

04 MAG 2020